

TRIBUNALE DI TRIESTE
Il Presidente della Sezione Civile

Ai Signori Curatori di fallimenti,
ai Commissari e ai liquidatori di
concordati preventivi

All'Ordine
degli Avvocati di
Trieste

All'Ordine dei Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Trieste

OGGETTO: indicazioni operative di attuazione delle nuove norme sulle comunicazioni nelle procedure concorsuali.


Lo scritto che si allega riassume le indicazioni emerse nel corso del seminario organizzato con l'Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti di Trieste e tenuto presso la locale Camera di Commercio il 21/12/2012.

Si è ritenuto opportuno formalizzare queste indicazioni in direttive al fine di *istituzionalizzare* l'attività di tutti i professionisti che collaborano con l'Ufficio dei fallimenti del Tribunale di Trieste ed assicurare così una tendenziale uniformità nella prestazione del servizio.

Confido nella consueta, attiva collaborazione.

Trieste, 10 gennaio 2013.

Il Presidente della Sezione Civile
Dr. Giovanni Sansone



LA NUOVA DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

(d.l. n. 179/2012 cd. "Decreto Sviluppo bis" conv. in legge n. 221/2012)

A. ENTRATA IN VIGORE.

L'applicazione della nuova disciplina varia in funzione dello stato in cui si trova la procedura alla data del 19 dicembre 2012.

A.1. Quanto ai fallimenti:

1) per i fallimenti dichiarati a partire dal 19 dicembre 2012 e per quelli già pendenti a tale data nei quali il Curatore non abbia ancora inviato ai creditori l'avviso previsto dall'art. 92 l. fall., la nuova disciplina entra in vigore il 19 dicembre 2012;

2) per i fallimenti nei quali l'avviso di cui all'art. 92 l. fall. sia già stato inviato ai creditori alla data del 19 dicembre 2012, la nuova disciplina entra in vigore il 31 ottobre 2013: in tal caso, entro il 30 giugno 2013, il Curatore è tenuto ad inviare a tutti i creditori ed ai titolari di diritti reali o personali su beni compresi nel fallimento un avviso contenente l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata e l'invito a comunicare il proprio entro il termine di tre mesi.

A.2. Quanto ai concordati preventivi:

1) per i concordati introdotti a partire dal 19 dicembre 2012 e per quelli già introdotti nei quali, a quella data, non sia ancora stata effettuata a cura del Commissario la comunicazione ai creditori della data dell'adunanza, la nuova disciplina entra in vigore il 19 dicembre 2012;

2) per i concordati già introdotti alla data del 19 dicembre 2012 nei quali sia già stata effettuata, a quella data, la comunicazione della data dell'adunanza, la nuova disciplina si applica a partire dal 31 ottobre 2013: in tal caso, entro il 30 giugno 2013, il Commissario è tenuto ad inviare a tutti i creditori un avviso contenente l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata e l'invito a comunicare il proprio entro il termine di tre mesi;

3) in ogni caso, la nuova disciplina non si applica ai concordati che alla data del 19 dicembre 2012 siano già stati omologati.

*** * ***

Nei casi in cui la nuova disciplina entra in vigore il 31 ottobre 2013, è necessario che, contestualmente all'avviso con cui il Curatore ed il Commissario comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e richiedono che i destinatari dell'avviso comunichino a loro volta il proprio, venga altresì precisato:

a) che a partire dal 31 ottobre 2013 tutte le comunicazioni endo-concorsuali verranno effettuate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata;

b) che è onere dei creditori comunicare eventuali variazioni nel proprio indirizzo di posta elettronica certificata;



c) che in caso di mancata od erronea indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, e comunque in ogni caso di impossibilità di consegna del messaggio con tale modalità per causa imputabile al destinatario, ogni comunicazione, avviso o notifica previsto dalla legge verrà effettuato mediante deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi.

Il suddetto avviso va inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, se conosciuto, ovvero a mezzo lettera raccomandata o telefax: sebbene non espressamente previsto, deve ritenersi che qualora non sia noto l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, l'avviso in questione possa essere inviato non solo tramite raccomandata o fax, ma anche attraverso l'eventuale diversa modalità indicata dal creditore nell'istanza di ammissione al passivo ai fini delle comunicazioni di legge (eventualmente, quindi, anche attraverso un messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica non certificata).

B. MODALITA' OPERATIVE.

Nell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di comunicazioni endo-concorsuali, i Sigg.ri Curatori sono invitati ad attenersi alle seguenti modalità operative.

B.1. Quanto ai fallimenti:

1) il comma 2-*bis* dell'art. 17 del Decreto Sviluppo - *bis* (introdotto dall'art. 1, comma 19 n. 3) della legge di stabilità 2013) prevede che il Curatore, entro 10 giorni dalla nomina, debba **comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata**: sebbene non espressamente previsto, appare opportuno che analoga comunicazione sia *tempestivamente* effettuata anche da tutti i Curatori dei fallimenti già pendenti;

2) la nuova disciplina impone di integrare il contenuto dell'**avviso previsto dall'art. 92 l. fall.** con una serie di indicazioni volte ad informare i destinatari sulle nuove modalità di presentazione delle domande di ammissione al passivo; in particolare, oltre alle consuete informazioni (i.e. l'intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore; la facoltà di partecipare al concorso; la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro la quale vanno presentate le domande; il contenuto necessario della domanda ex art. 93, 3° co., numeri 1), 2), 3) e 4) l. fall., rimasti invariati, ecc.), è necessario che l'avviso contenga le seguenti ulteriori informazioni:

- il ricorso contenente la domanda, unitamente alla copia dei documenti giustificativi del diritto fatto valere, può essere presentato *esclusivamente* mediante messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore;

- la copia informatica del ricorso contenente la domanda va formata ai sensi degli articoli 21, 2° co. e 22, 3° co. d.lgs. 82/2005 e dovrà, pertanto, essere sottoscritta con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, nel rispetto delle regole tecniche previste dallo stesso d.lgs. 82/2005;

- ai fini dell'invio del ricorso contenente la domanda e la copia dei documenti allegati, il ricorrente può utilizzare un indirizzo di posta elettronica certificata intestato a diverso soggetto (es. un professionista o un'associazione di categoria);



- la domanda dovrà recare indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale il ricorrente intende ricevere tutte le comunicazioni di legge, con onere in capo allo stesso ricorrente di comunicare al Curatore le eventuali variazioni che di tale indirizzo dovessero intervenire in corso di procedura;

- in caso di mancata od erronea indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente, e comunque in ogni caso in cui la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata dipenda da causa imputabile al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito in cancelleria, senza ulteriori avvisi;

- i ricorsi formati ed inviati con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno considerati irricevibili e quindi non saranno presi in considerazione ai fini della formazione dello stato passivo della procedura; in via meramente esemplificativa, saranno considerati irricevibili i ricorsi: privi di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale; presentati in forma cartacea; inviati a mezzo posta elettronica non certificata o ad indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato dal Curatore; indirizzati direttamente alla Cancelleria;

- è in facoltà del ricorrente di presentare documenti integrativi della domanda sino a cinque giorni prima dell'udienza di verifica del passivo, purché ciò avvenga con le stesse modalità di presentazione della domanda di ammissione al passivo sopra indicate (ossia mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal Curatore): i documenti integrativi eventualmente presentati con modalità diverse non saranno presi in considerazione ai fini della decisione;

- entro quindici giorni prima dell'udienza di verifica del passivo, il Curatore depositerà in cancelleria il progetto di stato passivo contenente le sue motivate conclusioni su ciascuna domanda ed entro lo stesso termine invierà copia del progetto agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai ricorrenti;

- i ricorrenti hanno facoltà di formulare osservazioni scritte al progetto di stato passivo redatto dal Curatore sino a cinque giorni prima dell'udienza di verifica delle domande: le osservazioni dovranno essere formate ed inviate con le stesse modalità previste per la domanda di insinuazione al passivo, con identiche conseguenze in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di legge;

- il decreto di esecutività dello stato passivo contenente la decisione del Giudice Delegato su ciascuna domanda sarà comunicato dal Curatore a ciascun ricorrente mediante messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo indicato nelle domande di ammissione al passivo;

3) tutte le domande di ammissione al passivo prive di firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 e/o pervenute al Curatore e/o in Cancelleria con modalità diverse dall'invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal Curatore, dovranno considerarsi irricevibili, ossia come non mai pervenute, e non potranno essere prese in considerazione ai fini della redazione del progetto di stato passivo;

4) nei casi indicati nel precedente paragrafo n. 3), il Curatore è invitato ad avvisare il creditore ricorrente che la domanda così formata e/o inviata non potrà essere presa in considerazione, indicando altresì le modalità alle quali è necessario che si attenga: al suddetto avviso potrà provvedersi anche informalmente



(ad es. a mezzo fax, messaggio di posta elettronica ordinaria o per telefono) ma comunque, ove possibile e di preferenza, senza oneri a carico della procedura;

5) il novellato art. 95 l. fall. prevede che, entro il termine di 15 giorni prima dell'udienza di verifica del passivo, il Curatore trasmetta a tutti i ricorrenti, mediante messaggio di posta elettronica certificata, copia del progetto di stato passivo; contestualmente a tale trasmissione, i Curatori sono invitati a rammentare a ciascun ricorrente: 1) che è in sua facoltà di formulare osservazioni scritte e depositare documenti integrativi sino a cinque giorni prima dell'udienza di verifica; 2) che le osservazioni ed i documenti dovranno essere formati ed inviati con le stesse modalità previste per la domanda di ammissione al passivo; 3) che l'osservanza di tali modalità rappresenta per gli organi della procedura condizione di ricevibilità dell'atto, che altrimenti non potrà essere preso in considerazione;

6) il nuovo art. 95 l. fall. prevede altresì che, entro lo stesso termine di 15 giorni prima dell'udienza di verifica, il Curatore debba depositare in cancelleria il progetto di stato passivo "corredato dalle relative domande"; a tale adempimento i Curatori sono invitati a provvedere mediante deposito del progetto di stato passivo in forma cartacea, al quale andrà allegato apposito CD-ROM o "chiavetta" USB contenente copia in formato elettronico di tutte le domande e di tutti i documenti allegati: è, quindi, espressamente escluso il deposito in cancelleria delle domande e dei documenti in forma cartacea;

7) la consegna in Cancelleria del CD-ROM o della "chiavetta" USB contenente la copia elettronica dei ricorsi e dei documenti allegati deve essere accompagnata da una nota di deposito in forma cartacea recante l'elenco della documentazione elettronica contenuta nel supporto informatico;

8) i Curatori dovranno tempestivamente provvedere al deposito dei documenti integrativi e delle osservazioni al progetto di stato passivo pervenuti successivamente al deposito del progetto di stato passivo, osservando le medesime modalità indicate nei precedenti paragrafi 6) e 7) (ossia mediante deposito di apposito CD-ROM o "chiavetta" USB contenente copia dei documenti e delle osservazioni in formato elettronico, ovvero mediante integrazione del contenuto del CD o della "chiavetta" USB già consegnati in Cancelleria, accompagnati da una nota di deposito con l'elenco degli atti e dei documenti dimessi);

9) il CD-ROM e la "chiavetta" USB contenente copia delle domande, dei documenti allegati e delle osservazioni al progetto di stato passivo devono intendersi ad uso esclusivo della Cancelleria e del Giudice Delegato e terranno il luogo delle cd. "copie ufficio": di conseguenza, i creditori che intendessero visionare e/o estrarre copia delle domande, dei documenti e delle osservazioni presentate da altri creditori dovranno rivolgersi esclusivamente al Curatore che metterà a loro disposizione la documentazione richiesta in formato elettronico;

10) sarà onere della Cancelleria verificare la corrispondenza fra il contenuto dei supporti (CD-ROM e/o "chiavetta" USB) consegnati dal Curatore e l'elenco della documentazione riportato nella nota di deposito, anche ai fini dell'attestazione di avvenuto deposito;

11) in ogni caso, al fine di agevolare la consultazione e l'estrazione di copia degli atti e della documentazione endo-concorsuale, è auspicabile che i Curatori predispongano opportuni sistemi di archiviazione e condivisione in rete dei documenti e degli atti della procedura, accessibili a tutti i creditori ed eventuali interessati a mezzo di apposita password, con facoltà di porre i relativi oneri – generalmente molto contenuti – a carico della procedura.



B.2. Quanto ai concordati preventivi:

Le nuove disposizioni in materia di concordati preventivi ricalcano in linea generale quelle previste per i fallimenti. Si richiamano qui di seguito, quindi, le novità di maggior rilievo:

1) il comma 2-*bis* dell'art. 17 del Decreto Sviluppo - *bis* (introdotto dall'art. 1, comma 19 n. 3) della legge di stabilità 2013) prevede che il Commissario, entro 10 giorni dalla nomina, debba **comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata**: sebbene non espressamente previsto, appare opportuno che analoga comunicazione sia *tempestivamente* effettuata anche da tutti i Commissari dei concordati pendenti e non ancora omologati;

2) la **comunicazione prevista dall'art. 171 l. fall.** andrà effettuata mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, se conosciuto, ovvero a mezzo lettera raccomandata o telefax; la comunicazione dovrà contenere, fra l'altro, i seguenti avvisi:

a) l'invito ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con la precisazione che è onere dei creditori comunicare eventuali variazioni che di tale indirizzo dovessero intervenire in corso di procedura;

b) l'avvertimento che tutte le comunicazioni endo-concorsuali verranno effettuate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal creditore;

c) l'avviso che in caso di mancata od erronea indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, e comunque in ogni caso di impossibilità di consegna del messaggio con tale modalità per causa imputabile al destinatario, ogni comunicazione, avviso o notifica previsto dalla legge verrà effettuato mediante deposito in Cancelleria, senza ulteriori avvisi.

3) il Commissario deve depositare in cancelleria la propria **Relazione ex art. 172 l. fall.** entro dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori e, entro lo stesso termine, trasmetterla a tutti i creditori tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dai creditori stessi;

4) nei concordati preventivi con liquidazione dei beni, il liquidatore giudiziale, con periodicità semestrale, deve redigere ai sensi dell'art. 33, u.c. l. fall. (richiamato espressamente dal nuovo art. 182, 6° co. l. fall.) una **relazione sull'andamento della liquidazione**, trasmettendone una copia al comitato dei creditori per le eventuali osservazioni ed una copia, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, al Commissario; il Commissario deve a sua volta inviare copia di tale relazione a tutti i creditori mediante messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo PEC indicato dagli stessi creditori.

TRIESTE 10 GEN. 2013

